Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Relazioni internazionali

Berna, 14 febbraio 2024

Riconoscimento delle qualifiche professionali:

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sua attuazione nella LLCA

Delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali nei campi d'applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche

Rapporto sui risultati della consultazione

(durata dal 15 giugno al 6 ottobre 2023)

Indice

1 SITUAZIONE INIZIALE 3

2 PARERI PERVENUTI 3

2.1 CANTONI 3
2.2 PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE 3
2.3 ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA 3
2.4 ALTRE ASSOCIAZIONI INTERESSATE 3

3 VALUTAZIONE GENERALE 4

3.1 PARERI DEI CANTONI 4
3.2 PARERI DEI PARTITI POLITICI 5
3.3 PARERI DELLE ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA E DI ALTRE ASSOCIAZIONI 6

4 COMMENTI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI 8

4.1 TESTO DELL'ACCORDO 8
4.1.1 Corpo del testo 8
4.1.2 Allegato sulla professione di avvocato 10
4.2 DELEGA AL CONSIGLIO FEDERALE DELLA COMPETENZA DI CONCLUDERE TRATTATI INTERNAZIONALI SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NEI CAMPI D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE PROFESSIONI MEDICHE, DELLA LEGGE SULLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLA LEGGE SUGLI AVVOCATI E DELLA LEGGE SULLE PROFESSIONI PSICOLOGICHE 10
4.2.1 Commenti generali 10
4.2.2 Osservazioni specifiche sulla delega di competenze al Consiglio federale nella legge sulle professioni psicologiche 11
4.2.3 Osservazioni specifiche sulla delega di competenze al Consiglio federale nella legge sulle professioni sanitarie 12

1 Situazione iniziale

La procedura di consultazione in merito all'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e alla sua attuazione nella legge sugli avvocati nonché alla delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali nel campo d'applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche è stata avviata dal Consiglio federale il 15 giugno 2023 e si è conclusa il 6 ottobre 2023.

Sono stati invitati a esprimersi:

- 26 Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC);
- 11 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni nazionali mantello dell'economia; e
- 35 altre associazioni interessate.

2 Pareri pervenuti

Entro il termine stabilito hanno espresso il proprio parere:

- 24 Cantoni;
- la CdC;
- 3 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 2 associazioni nazionali mantello dell'economia; e
- 12 altre associazioni interessate.

2.1 Cantoni

Si sono espressi i Cantoni di:

Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Giura, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Ticino, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo nonché la CdC.

2.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Si sono espressi:

- il Partito liberale-radicale (PLR);
- il Partito socialista svizzero (PS); e
- l'Unione democratica di centro (UDC).

2.3 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Si sono espressi:

- Travail.Suisse; e
- l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).

2.4 Altre associazioni interessate

Si sono espresse seguenti associazioni, invitate singolarmente:

- l'Associazione di optometria e ottica (OptiqueSuisse);
- l'Ufficio per la formazione odontoiatrica post-diploma (BZW);
- la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle scuole professionali (CSD);
- la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO);
- la Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo);
- la Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP);
- l'Istituto FPH;
- l'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM);
- PharmaSuisse;

- la Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS); e
- la Tavola rotonda delle scuole professionali (TR-SP).

Si è anche espressa la seguente associazione, seppure non invitata individualmente:

- Centre Patronal.

3 Valutazione generale

3.1 Pareri dei Cantoni

La CdC[1] e i Cantoni che si sono espressi sostengono all'unanimità l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la sua attuazione nella legge sugli avvocati come pure la delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali nei campi d'applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche.

AG, LU, SG, UR, VS e CdC sottolineano l'importanza del riconoscimento internazionale dei titoli di studio svizzeri. Questo accordo è necessario e consente di mantenere le disposizioni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali vigenti prima della Brexit anche dopo il recesso del Regno Unito dall'UE e dopo la fine del regime transitorio.

Per BL l'Accordo consente di mantenere la precedente prassi di riconoscimento delle qualifiche professionali tra Svizzera e Regno Unito. La conclusione di un ulteriore accordo bilaterale si inserisce nel contesto della strategia internazionale della Svizzera di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, rafforzando così l'integrazione economica e la mobilità dei lavoratori.

GE specifica che il riconoscimento delle qualifiche nelle professioni sanitarie deve essere limitato alle qualifiche svizzere e britanniche, senza la possibilità di riconoscere qualifiche di Paesi terzi. Questo è l'unico modo per mantenere un livello di qualificazione equivalente che soddisfi i requisiti del diritto svizzero. TG condivide questo parere e sottolinea che il presente Accordo garantisce in larga misura che soltanto le persone qualificate del Regno Unito possano accedere al sistema sanitario svizzero attraverso il riconoscimento e che la qualità dei prestatori di servizi è garantita, in particolare nei settori della sicurezza dei pazienti e della protezione della salute.

JU accoglie con favore la continuità giuridica garantita dall'Accordo, che riguarda professioni caratterizzate da una crescente carenza di personale qualificato, in particolare nel settore sanitario. La scadenza del periodo di transizione previsto dall'Accordo sui diritti dei cittadini (CRA), che attualmente disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, comporterebbe una significativa perdita di diritti per i nostri cittadini per quanto riguarda l'accesso alle professioni regolamentate nel Regno Unito. Una fine così brusca creerebbe incertezza in un contesto normativo già di per sé complesso. JU ritiene inoltre che per i Cantoni l'Accordo non avrà alcun impatto finanziario né amministrativo.

Secondo LU deve essere possibile rifiutare il riconoscimento in presenza di significativi deficit rispetto alla formazione corrispondente in Svizzera.

Secondo TI è necessario istituire a livello federale e cantonale un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali viste la scadenza dell'ALC tra Svizzera e Regno Unito e l'imminente scadenza del periodo transitorio previsto dal CRA. Per quanto riguarda le professioni sanitarie regolamentate a livello cantonale, TI ritiene importante che i criteri di riconoscimento rimangano il più possibile simili a quelli applicati finora, che costituiscono la base della prassi vigente. È inoltre importante che la Confederazione e i Cantoni (a seconda delle attività regolamentate) possano continuare a disporre provvedimenti di compensazione.

VS accoglie con favore la conclusione di un tale Accordo in un contesto caratterizzato da carenza di personale qualificato. Rileva che l'Accordo serve a migliorare la mobilità, l'accesso e l'integrazione dei lavoratori attivi nelle professioni regolamentate. Crea inoltre certezza giuridica per le persone formate in Svizzera o nel Regno Unito e per i datori di lavoro che operano in questi Paesi. Visto il suo campo d'applicazione più ampio rispetto al CRA, aumenta anche l'attrattiva dei sistemi formativi britannico e

[1] AI, BS, FR, GL, OW, SH, UR e VD condividono il parere della CdC.

svizzero. L'Accordo non modifica la prassi attuale e non ha quindi alcun impatto sull'amministrazione e sulla burocrazia. Il Cantone ritiene che il monitoraggio dell'Accordo potrà fornire informazioni utili sugli sviluppi del mercato del lavoro britannico e svizzero nelle professioni interessate. Reputa infine che sia opportuno modificare le leggi LPMed, LPPsi, LPSan e LLCA per uniformare numerose professioni all'interno del diritto federale. Facendo seguito alle osservazioni formulate nel 2022, nell'ambito della consultazione sull'Intesa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, VS ritiene necessario compiere ulteriori sforzi per riconoscere anche altre professioni sanitarie (p. es. il personale infermieristico e medico, a condizione che il livello e il numero di anni di formazione corrispondano agli standard svizzeri).

Secondo SO è importante che, alla luce della carenza di personale qualificato nelle professioni sanitarie, il riconoscimento di qualifiche professionali equivalenti acquisite nel Regno Unito sia possibile secondo la stessa procedura prevista dall'ALC. SO e CdC ritengono che per attuare efficacemente l'Accordo sarà importante fornire ai Cantoni tutte le informazioni utili sulla sua portata e sui suoi effetti, nonché sul suo campo d'applicazione e sul suo funzionamento.

Per ZG è assolutamente necessario mantenere il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Svizzera e Regno Unito. L'Accordo rafforza la competitività economica della Svizzera rispetto all'UE/AELS, dato che con loro il Regno Unito non ha ancora concluso un accordo di questo tipo. I titolari di una qualifica svizzera avranno in parte un vantaggio competitivo rispetto a chi possiede un diploma rilasciato nell'UE.

ZH sottolinea quanto sia importante promuovere il riconoscimento internazionale dei titoli di studio svizzeri per la piazza economica elvetica. Nel contesto delle zone economiche transfrontaliere e dei mercati globalizzati, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nei settori regolamentati facilita l'accesso ai rispettivi mercati del lavoro e promuove dunque la mobilità dei lavoratori. ZH ritiene pertanto che l'Accordo debba essere approvato incondizionatamente. Essendo basato sulle disposizioni pertinenti dell'ALC e del CRA per trasporre il regime transitorio nel diritto permanente, l'Accordo crea certezza giuridica per entrambe le Parti. Questo vale anche per la disposizione speciale che prevede un trattamento procedurale preferenziale per gli avvocati.

CdC sottolinea la necessità di una normativa che consenta di trasmettere per posta le decisioni formali nel Regno Unito e che disciplini l'assistenza giuridica tra le autorità britanniche e svizzere.

Quanto alla formazione professionale, TI, SG, VS, VD, ZG e CdC ritengono essenziale che i titoli svizzeri per le professioni regolamentate continuino a essere riconosciuti nel Regno Unito. Ciò comprende anche le qualifiche della formazione professionale di base e superiore, che non sempre vengono valutate correttamente a causa della natura accademica del sistema educativo britannico. Grazie al regime precedente e al suo recepimento nel nuovo Accordo, questo riconoscimento è ora possibile, a tutto vantaggio della formazione professionale svizzera. SG, VD, ZG e CdC si aspettano che il Comitato misto intervenga se i titoli delle professioni regolamentate dovessero subire discriminazioni nel Regno Unito a causa del sistema formativo britannico, di stampo accademico. SG, VS, ZG e CdC chiedono che sia esaminata a medio termine l'opzione di un accordo separato per determinate professioni (in particolare nel campo delle cure infermieristiche SSS/SUP) che garantirebbe il riconoscimento automatico dei diplomi analogamente al regime dell'UE.

Nel caso delle formazioni di livello secondario II, JU, SG e CdC ritengono che secondo l'Accordo le formazioni di diritto anteriore non sono riconosciute equivalenti alla formazione attuale per cui temono un rifiuto praticamente sistematico dei rispettivi titoli. Per LU occorre prestare particolare attenzione a far sì che queste qualifiche svizzere non siano discriminate. SG e VS chiedono di esaminare l'inclusione di queste formazioni di diritto anteriore, valide e riconosciute in Svizzera, in una disposizione dell'Accordo, affinché siano trattate come nell'ambito della Direttiva europea 2005/36/CE.

3.2 Pareri dei partiti politici

Il PLR accoglie favorevolmente l'Accordo, la sua attuazione nella legge sugli avvocati e la delega di competenze al Consiglio federale. Il partito ritiene che a lungo termine un tale Accordo sia indispensabile tanto per i professionisti quanto per le aziende svizzere. L'Accordo garantisce la certezza del diritto e la mobilità dei lavoratori e rafforza la competitività della Svizzera. Rappresenta un'opportunità unica nelle relazioni tra Svizzera e Regno Unito e un vantaggio significativo per la nostra forza lavoro. Migliora

inoltre le relazioni tra i due Paesi, in linea con gli sforzi profusi dal partito[2]. Il PLR accoglie con particolare favore il sistema generale di riconoscimento di tutte le professioni regolamentate. Accetta che il controllo delle qualifiche professionali spetti anche in futuro alle autorità e che queste possano disporre provvedimenti di compensazione. Il PLR riconosce che la delega di competenze al Consiglio federale per gli accordi di reciproco riconoscimento (ARR) semplificherà le procedure e darà alla Svizzera un margine di manovra maggiore nelle sue relazioni internazionali. Il partito prende atto del regime speciale per gli avvocati – che offre un accesso senza precedenti agli avvocati svizzeri per quanto riguarda la rappresentanza davanti ai tribunali del Regno Unito con titolo di avvocato e la scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento – e delle modifiche a LPMed, LPPsi, LPSan e LLCA. Viene infine sottolineato il ruolo del Comitato misto nel garantire il rispetto e l'attuazione dell'Accordo e una rappresentanza equilibrata dei due Paesi.

Il PS approva l'Accordo, che – vista la carenza di manodopera qualificata – non è solo nell'interesse dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori. Questi ultimi possono realizzare più facilmente i loro obiettivi di carriera o, ad esempio, seguire un familiare nel Regno Unito ed esercitare lì la propria professione. L'Accordo consente ai due Paesi di mantenere in essere il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in vigore da oltre 20 anni. In particolare, il PS accoglie con favore i miglioramenti apportati dall'Accordo nell'ambito del riconoscimento automatico di determinate professioni e suggerisce di estenderlo, se possibile, anche ad altre professioni. Dopo l'introduzione del «Professional Bachelor» e del «Professional Master», questi titoli andrebbero inclusi nell'Accordo in occasione di un suo eventuale aggiornamento. Anche in futuro bisognerà prevenire il rischio del dumping salariale attraverso meccanismi di protezione nazionali.

L'UDC accoglie a sua volta l'Accordo perché permette di tutelare i diritti dei professionisti svizzeri nel Regno Unito e di prevenire una significativa limitazione delle opportunità di riconoscimento. L'Accordo garantisce la competitività economica e la rafforza rispetto all'UE senza per questo creare gli effetti indesiderati associati alla libera circolazione delle persone.

3.3 Pareri delle associazioni mantello nazionali dell'economia e di altre associazioni

I pareri delle associazioni mantello dell'economia e delle altre associazioni sono qui riassunti congiuntamente, visti i loro contenuti.

Le organizzazioni mantello svizzere dell'economia e le altre associazioni interessate che hanno presentato i loro pareri accolgono con favore l'Accordo, unitamente alla sua attuazione nella legge sugli avvocati e alla delega di competenze al Consiglio federale per la conclusione di trattati internazionali nei campi d'applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche. Alcune di loro[3] presentano osservazioni specifiche e fanno riferimento direttamente alle disposizioni dell'Accordo e dell'allegato. Queste osservazioni sono trattate più avanti, al capitolo 4.

OptiqueSuisse approva sostanzialmente l'Accordo e chiede al DEFR, rappresentato dalla SEFRI, di esaminare la possibilità di concludere un ARR per la professione di optometrista. Propone una collaborazione tra esperti nel campo dell'optometria, ovvero tra la SUP della Svizzera Nord-occidentale, la Croce Rossa Svizzera e le associazioni di categoria, tra cui OptiqueSuisse. Un tale ARR permetterebbe di semplificare le procedure di riconoscimento, attualmente assai costose.

BZW saluta l'Accordo perché garante di continuità.

CSD e TR-SP sono favorevoli al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali nei settori coperti dall'Accordo. Apprezzano inoltre tutte le misure volte a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, che promuovono più in generale la mobilità professionale.

Convinto che le relazioni economiche tra Svizzera e Regno Unito siano di grande importanza, Centre Patronal approva la continuazione del regime di riconoscimento reciproco. Questo regime svolge un ruolo fondamentale per la mobilità dei lavoratori e agevola il legittimo accesso al perfezionamento pro-

---

[2] Si veda la mozione (20.3127) del consigliere nazionale e presidente del gruppo parlamentare PLR Damien Cottier «Svizzera e Regno Unito: passare dalla strategia Mind-the-gap a Build-the-bridge».

[3] OptiqueSuisse, BZW, CSD, FSP, MEBEKO, PsiCo e TR-SP

fessionale, al mercato del lavoro e alle professioni regolamentate nel Regno Unito. Secondo l'organizzazione è saggio delegare al Consiglio federale la competenza di elaborare altri ARR o allegati e ottenere così un trattamento preferenziale per determinate professioni. USAM condivide l'opinione del Centre Patronal e sottolinea che grazie all'Accordo i professionisti e le aziende svizzere possono continuare a svolgere attività regolamentate nel Regno Unito.

Anche FSP apprezza la continuazione del regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Svizzera e Regno Unito. Si tratta di un sistema ormai collaudato che consente agli psicologi titolari di una qualifica svizzera di continuare a esercitare la loro professione nel Regno Unito. FSP ritiene che le condizioni stabilite nell'Accordo siano adeguate e accoglie con favore la possibilità di semplificare le procedure di riconoscimento stipulando degli ARR.

FPH e PharmaSuisse sono favorevoli al riconoscimento delle professioni regolamentate, purché reciproco. Alla luce della carenza di manodopera qualificata, le farmacie hanno un grande bisogno di collaboratori adeguatamente formati. Tuttavia, i farmacisti che desiderano lavorare in Svizzera devono essere in possesso di un certificato linguistico di livello B2 nella lingua della regione linguistica in cui esercitano la professione, come nel caso dei loro colleghi provenienti dai Paesi dell'UE o dell'AELS. Va inoltre notato che, come per i titolari di un diploma federale, anche per i farmacisti del Regno Unito devono valere gli stessi requisiti per esercitare la professione di propria responsabilità e autorizzare la fatturazione a carico dell'assicurazione malattie[4]. Poiché le competenze dei farmacisti che lavorano in Svizzera sotto la propria responsabilità sono più ampie di quelle dei farmacisti con qualifiche estere (soprattutto per quanto riguarda la dispensazione di medicinali dell'elenco B+[5]), anche queste competenze supplementari devono essere acquisite prima di poter fornire i servizi corrispondenti. Questo permette di tenere debitamente conto dell'ampia formazione svizzera dei farmacisti e di prevenire discriminazioni nei loro confronti. Secondo PharmaSuisse, i farmacisti del Regno Unito hanno spesso ricevuto una formazione approfondita nella dispensazione di farmaci soggetti a prescrizione che va oltre la formazione continua in Svizzera. Questo aspetto va riconosciuto e preso in considerazione in sede di perfezionamento professionale.

ISFM è favorevole alla conclusione dell'Accordo e di altri testi corrispondenti nell'ambito della legge sulle professioni mediche. Per queste professioni vorrebbe però essere coinvolto fin dall'inizio in vista della conclusione di altri ARR. Inoltre, il riconoscimento deve essere strettamente limitato ai diplomi e ai titoli di specializzazione previsti dalla legge sulle professioni mediche (LPMed) o dall'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed) e non può estendersi ad altre qualifiche di diritto privato. Infine, ISFM è contrario al riconoscimento secondo le regole generali per la medicina umana, perché la determinazione dei provvedimenti di compensazione nei singoli casi richiederebbe conoscenze specialistiche per tutti i 45 titoli di specializzazione. Darebbe la precedenza alla negoziazione di un ARR, a cui parteciperebbe in qualità di organizzazione incaricata dei titoli federali specialistici. Propone una revisione periodica dell'Accordo con un elenco delle qualifiche specialistiche. L'allegato V della Direttiva 2005/36 potrebbe fungere da riferimento.

MEBEKO e PsiCo accolgono con favore il proseguimento delle relazioni con il Regno Unito per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere al fine di mantenere e rafforzare il regime del CRA. Il fatto che la nazionalità non sia un criterio significa che l'Accordo si applica anche ai cittadini dell'UE con una laurea conseguita nel Regno Unito o in Svizzera, il che semplifica le procedure. Tuttavia, le due commissioni puntano il dito su alcune qualifiche rilasciate da Paesi terzi, che potrebbero essere riconosciute nel Regno Unito, ma non in Svizzera o negli Stati dell'UE/AELS. Di conseguenza, la MEBEKO mette in guardia dal rischio di discriminazione nei confronti dei titolari di una qualifica medica svizzera, che non verrebbe riconosciuta in questi Paesi terzi. PsiCo accoglie con favore la possibilità di valutare i titoli e, se necessario, di disporre provvedimenti di compensazione. Entrambe le commissioni sostengono che il Comitato misto (art. 3.1) può svolgere un ruolo decisivo in questo contesto occupandosi di domande di riconoscimento specifiche presentate dalle autorità interessate.

SVS fa notare che la carenza di manodopera qualificata peggiora di anno in anno, mentre le richieste di pazienti e clienti aumentano costantemente anche nel campo della medicina veterinaria. D'altronde, il Consiglio federale sarebbe stato sensibilizzato solo di recente, attraverso un'interpellanza, all'urgenza

---

[4] PharmaSuisse aggiunge che in Svizzera è richiesta un'esperienza pratica di almeno un anno prima di poter lavorare sotto la propria responsabilità professionale.

[5] Si tratta dell'elenco dei farmaci che i farmacisti sono autorizzati a vendere senza prescrizione medica.

di adottare misure contro la carenza di giovani leve e di personale qualificato[6]. Con l'accentuarsi di questo problema anche il carico di lavoro per i veterinari praticanti aumenta, mettendo a rischio la loro salute fisica e mentale. A lungo andare anche l'assistenza sanitaria risentirà di questa carenza di personale qualificato, ormai cronica. Secondo SVS bisogna immediatamente promuovere le giovani leve e reclutare personale qualificato all'estero per continuare a garantire in futuro la consueta qualità e continuità nella cura di esseri umani e animali. Poiché i veterinari britannici sono in genere molto ben preparati e possono contribuire sensibilmente ad alleviare la carenza di specialisti, SVS accoglie con favore gli sforzi del Consiglio federale nel settore del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Svizzera e Regno Unito. L'Accordo crea una base di diritto internazionale che consente ai veterinari svizzeri di accedere al mercato del lavoro e dei servizi britannico. SVS sottolinea tuttavia che il regime di riconoscimento previsto dall'Accordo presenta un elevato grado di astrazione a causa della sua validità generale per tutte le professioni regolamentate. Le particolarità della medicina veterinaria devono quindi essere prese in considerazione attraverso l'aggiunta di un allegato o la conclusione di un ARR specifico. In questo caso SVS chiede di essere coinvolta precocemente nel processo. Bisognerà inoltre richiamare i veterinari britannici al rispetto delle disposizioni amministrative, disciplinari e penali della Confederazione e dei Cantoni e, per quanto concerne l'uso dei medicinali, provvedere ad applicare le stesse regole ai veterinari sia nazionali che stranieri.

Travail.Suisse sostiene l'Accordo perché semplifica e migliora la mobilità dei lavoratori. Il regime di riconoscimento con il Regno Unito deve rimanere in vigore anche dopo il 2024 perché è sensato e adeguato. L'associazione accoglie con favore il fatto che l'autorità competente possa disporre provvedimenti di compensazione se rileva importanti deficit nella formazione. L'ingresso, il soggiorno e l'occupazione devono rimanere soggetti alla legge sugli stranieri e la loro integrazione. Secondo Travail.Suisse, infine, è importante prevenire il rischio di dumping salariale attraverso meccanismi di protezione o monitoraggio nell'ambito dei controlli del mercato del lavoro.

4 Commenti alle singole disposizioni

4.1 Testo dell'Accordo

4.1.1 Corpo del testo

Articolo 1.3 Trasparenza

Per BZW l'articolo garantisce la trasparenza. L'associazione opterebbe tuttavia per uno scambio di informazioni quanto più automatizzato possibile e propone una procedura simile a quella del sistema di informazione sul mercato interno (IMI)[7] per informare le autorità in caso di revoca di una licenza professionale o di imposizione di sanzioni in relazione all'esercizio di una professione.

Articolo 2.1 Definizioni

GE preferirebbe la definizione più precisa di prova attitudinale contenuta nell'allegato III dell'ALC secondo la LLCA e la Direttiva 2005/38 rispetto alla definizione prevista dall'Accordo con il Regno Unito. Il Cantone propone di completare l'Accordo con la definizione più precisa. Un'altra opzione sarebbe quella di inserirla semplicemente nell'allegato sulla professione di avvocato.

Articolo 2.2 Campo d'applicazione

Per ZG, l'estensione del campo d'applicazione al luogo di formazione rafforza il sistema formativo svizzero, che diventerà più interessante per i cittadini dell'UE.

Secondo BZW bisognerebbe dichiarare esplicitamente che l'Accordo si applica non soltanto ai cittadini degli Stati contraenti, ma anche a quelli dell'UE. In questo modo si garantirebbe che solo le persone con un diploma ottenuto negli Stati UE/EFTA o nel Regno Unito sono ammesse a un corso di perfezionamento professionale. Questa misura è essenziale in Svizzera nel campo della medicina e dell'odontoiatria, in particolare per prevenire l'esercizio illegale della professione da parte di chi non ha qualifiche equivalenti, ma che aggira i requisiti richiesti attraverso titoli di perfezionamento riconosciuti.

---

[6] Cfr. interpellanza 23.3542 presentata da Lars Guggisberg, cofirmatario Lorenz Hess.
[7] Cfr. https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm

La PsiCo fa notare che in Svizzera la professione di psicoterapeuta è regolamentata, ma nel Regno Unito no. Il riconoscimento delle qualifiche in psicoterapia britanniche è pertanto soggetto alle disposizioni dell'Accordo.

Articolo 2.3 Riconoscimento delle qualifiche professionali

Secondo GE sarebbe utile un chiarimento, perché l'articolo 2.3.3 dell'Accordo potrebbe indurre erroneamente a pensare che chi ha ottenuto accesso alla professione di psicologo attraverso l'equivalenza delle proprie qualifiche professionali (cap. 2 art. 4 LPPsi) abbia automaticamente accesso a una formazione per il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento (cap. 3 LPPsi).

Per BZW le qualifiche professionali non devono essere riconosciute automaticamente, ma sottoposte in ogni caso a una valutazione dell'equivalenza[8]. In sede di valutazione bisogna confrontare la durata, la portata e i contenuti della formazione o del perfezionamento. BZW deduce dall'articolo 2.3 paragrafo 2 che il riconoscimento non conferisce alcun diritto all'esercizio della professione.

Articolo 2.4 Condizioni per il riconoscimento

Per quanto riguarda la comparabilità dei cicli di formazione, VS e CdC presuppongono che, in base all'articolo 2.4.2 in combinato disposto con l'articolo 2.3.1, il riconoscimento può essere rifiutato se i deficit individuati raggiungono una percentuale significativa[9] rispetto alla formazione corrispondente nel Paese ospitante. In caso contrario, SG, VS e CdC ritengono che il messaggio andrebbe modificato di conseguenza. Per VD bisogna assolutamente prendere in considerazione l'attuale prassi (per i settori della formazione professionale, della sanità e dell'insegnamento), visto che l'Accordo non contiene una disposizione esplicita sulla validazione degli apprendimenti acquisiti. Se le qualifiche professionali del richiedente differiscono in modo significativo dalle conoscenze o competenze di base richieste per l'esercizio della professione nel Paese ospitante, VD ritiene che le competenze acquisite nel Paese di origine debbano essere valutate, convalidate e accreditate ai fini della formazione richiesta nel Paese ospitante.

Per OptiqueSuisse è necessario specificare che il riconoscimento dell'equivalenza è possibile soltanto per le qualifiche fondate su basi giuridiche vigenti nel Paese ospitante al momento della presentazione della domanda. L'associazione propone quindi di completare l'articolo 2.4 con un nuovo paragrafo: «5. La condizione 4 è adempiuta se le basi giuridiche del titolo professionale per il quale è richiesta la determinazione dell'equivalenza non sono (più) in vigore presso la Parte esaminatrice al momento della domanda.»

Articolo 2.5 Provvedimenti di compensazione

Secondo ZG la prevista definizione dei provvedimenti di compensazione da parte dell'autorità competente semplifica notevolmente il processo di riconoscimento e ne riduce i costi.

Per BZW non è chiaro se la partecipazione a ulteriori cicli di formazione possa essere combinata con un esame. Come per la Direttiva europea 2005/36/CE, è essenziale colmare le lacune in alcuni sottosettori attraverso un esame finale nella Parte contraente interessata, a seconda della complessità della formazione o del perfezionamento.

MEBEKO e PsiCo accolgono con favore la deviazione dalla direttiva europea, secondo cui il richiedente può di regola scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. Nell'Accordo, tuttavia, questa decisione viene presa dall'autorità[10], il che ne semplifica il lavoro.

Articolo 2.6 Altre condizioni

Per SG è necessario chiarire se l'Accordo disciplina unicamente il riconoscimento delle qualifiche professionali, ossia l'equivalenza delle qualifiche professionali straniere, o se copre anche gli altri requisiti

---

[8] La Direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e i suoi allegati possono essere utilizzati come guida per la valutazione dell'equivalenza, anche se non sono più aggiornati e andrebbero rivisti. Bisognerebbe inoltre coinvolgere nella valutazione dell'equivalenza le organizzazioni di categoria o le organizzazioni della formazione continua.

[9] SG, VS e CdC rimandano all'attuale prassi della CDPE per il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento. Disporre provvedimenti di compensazione ha senso soltanto se la formazione estera copre almeno il 50 per cento dei requisiti minimi della formazione svizzera corrispondente. Se la qualifica estera presenta lacune di oltre il 50 per cento rispetto alla qualifica svizzera corrispondente, non può più essere considerata comparabile e la domanda deve essere respinta.

[10] Fatte salve le disposizioni speciali per la professione di avvocato nell'allegato A.

per l'esercizio della professione. L'articolo 2.6 sembra indicare che vengono considerati anche altri requisiti, come quello della buona condotta. SG suggerisce di chiarire questo aspetto nel messaggio. Se l'Accordo disciplina anche l'abilitazione all'esercizio della professione (successiva al riconoscimento e basata sulla decisione di riconoscimento delle commissioni), è necessario integrarvi delle disposizioni sulla notifica e sull'assistenza giuridica. Dato che il Regno Unito non ha aderito alla Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa, sarà necessario inviare nel Regno Unito attraverso i canali diplomatici le autorizzazioni all'esercizio di una professione o chiedere, attraverso gli stessi canali, l'indicazione di un recapito in Svizzera. Per inviare decisioni formali nel Regno Unito è quindi necessaria una disposizione corrispondente.

Articolo 2.7 Procedura per la presentazione delle domande

CdC propone di riformulare l'articolo 2.7 paragrafo 6, in modo tale da prevedere l'obbligo di fornire informazioni in merito a misure disciplinari o all'applicazione di sanzioni penali o ad altre gravi circostanze che potrebbero influire sull'esercizio della professione regolamentata (almeno nei settori menzionati all'articolo 2.7 paragrafo 6 lettere a e b. SG condivide le osservazioni della CdC e sottolinea che la mancanza di una disposizione simile (anche sul recapito postale) negli accordi bilaterali con l'UE non costituisce un valido argomento. In merito al paragrafo 6 CSD e TR-SP fanno notare che nell'elenco non figurano gli specialisti che si occupano di persone disabili.

Articolo 2.8 Informazioni

AR chiede di indicare nei commenti se l'autorizzazione di cui all'articolo 2.8 paragrafo 2 lettera a si riferisce al riconoscimento di base del titolo professionale o ai requisiti d'ammissione cantonali. Per quanto riguarda la lettera b, CSD e TR-SP osservano che l'appartenenza a un'associazione professionale non è scontata in tutte le professioni.

Secondo queste due associazioni, la questione della responsabilità andrebbe specificata nell'articolo 2.9 (Competenze linguistiche) per determinare chi decide e chi controlla l'elemento della proporzionalità, perché il riconoscimento delle qualifiche professionali richiede spesso molto tempo.

Articolo 2.12 Accordi settoriali specifici

Secondo ZG questa disposizione consente di adattare l'Accordo ai futuri cambiamenti della prassi.

4.1.2 Allegato sulla professione di avvocato

Se vengono disposti provvedimenti di compensazione, SO ritiene che la Confederazione dovrebbe indicare alle autorità cantonali di vigilanza sugli avvocati come attuare in modo uniforme i requisiti di cui all'articolo A.3 dell'allegato A, in particolare per quanto riguarda il periodo di adattamento, che nella prassi attuale non viene utilizzato (art. A.3 par. 2 lett. c allegato A).

Secondo ZG la sua amministrazione e la sua procedura civile e penale ne risentiranno solo marginalmente.

4.2 Delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali nei campi d'applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche

4.2.1 Commenti generali

I Cantoni accettano di delegare al Consiglio federale la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali sotto forma di ARR separati o di allegati all'Accordo. Pongono tuttavia una serie di condizioni, che possono essere riassunte come segue: i Cantoni accettano la delega di competenze in caso di equivalenza con le corrispondenti qualifiche professionali svizzere, a condizione che siano salvaguardati i loro diritti costituzionali e che l'Accordo non influisca sull'autorizzazione dei prestatori di servizi nel settore della sicurezza sociale. Quanto alla conclusione di nuovi ARR, VD avverte che nelle professioni sanitarie bisogna essere attenti a differenziare tra i livelli SSS e SUP.

Secondo CdC la delega di competenze al Consiglio federale può essere concessa a tre condizioni. In primo luogo, il riconoscimento delle qualifiche professionali estere dev'essere possibile solo se vi è

un'equivalenza con le corrispondenti qualifiche professionali svizzere. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria la sicurezza dei pazienti, la tutela della salute e la qualità dei servizi devono rimanere prioritarie anche in futuro[11]. In secondo luogo, i diritti costituzionali dei Cantoni (compresa la loro consultazione), sanciti dall'articolo 54 capoverso 3 e dall'articolo 55 Cost., vanno garantiti in ogni momento. In terzo luogo, non vi deve essere un nesso con l'autorizzazione dei prestatori di servizi nel settore della sicurezza sociale.

Le prime due condizioni sono condivise anche da SO e LU.

BE ritiene che la delega di competenze per la conclusione dell'Accordo sia necessaria e proporzionata.

TG sottolinea che qualsiasi delega di competenze al Consiglio federale nel quadro di accordi settoriali deve tenere conto anche delle competenze dei Cantoni e del fatto che i loro interessi devono essere salvaguardati.

Secondo ZH, la modifica delle leggi speciali menzionate nel disegno di legge (LPMed, LPPsi, LPSan e LLCA) autorizza il Consiglio federale a concludere futuri trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori pertinenti al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo. Queste leggi speciali riflettono il diritto vigente sancito dalla legge sulla formazione professionale (LFPr) e dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Questo approccio è ragionevole e adeguato.

VD invita alla prudenza per quanto riguarda la delega di competenze al Consiglio federale in relazione alle quattro leggi speciali menzionate. Poiché i futuri ARR potranno essere conclusi dal Consiglio federale, si pone la questione della distinzione tra i livelli di qualifica SSS e SUP per chi possiede un tale titolo e intende lavorare all'estero. Questa distinzione è fondamentale soprattutto nelle professioni sanitarie (in particolare per il personale infermieristico). VD sottolinea l'importanza di consultare i Cantoni al momento della stipula di nuovi ARR.

Secondo BZW la Confederazione deve garantire la conclusione di trattati internazionali uniformi per armonizzare i meccanismi formativi svizzeri e facilitare la mobilità dei lavoratori. Tuttavia, le esigenze dei gruppi professionali e delle rispettive associazioni di categoria devono essere prese in considerazione al momento di concludere nuovi trattati internazionali. Per questo motivo BZW chiede con insistenza di essere consultato in merito alla futura conclusione di trattati internazionali e alla definizione di condizioni concernenti l'equivalenza di programmi di formazione e perfezionamento stranieri.

MEBEKO e PsiCo accolgono favorevolmente anche la delega di competenze al Consiglio federale relativa alle leggi federali LPMed, LPPsi, LPSan e LLCA. Questo approccio semplifica le procedure tecniche nonché le norme di delega nella LFPr e nella LPSU. Tuttavia, la delega al Consiglio federale e la possibilità di concludere ARR o allegati all'Accordo non significa che la MEBEKO e la PsiCo non debbano essere consultate durante i colloqui preparatori con partner britannici o altri partner stranieri.

4.2.2 Osservazioni specifiche sulla delega di competenze al Consiglio federale nella legge sulle professioni psicologiche

FSP è favorevole al nuovo articolo 47*a* LPPsi, che autorizza il Consiglio federale a concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli di formazione e perfezionamento stranieri nel campo d'applicazione di tale legge. La delega di competenze permette di uniformare la procedura e, quindi, di semplificarla e velocizzarla. Per conferire al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali con Paesi diversi dal Regno Unito occorre modificare le quattro leggi speciali in questione (LPPsi, LPMed, LPSan e LLCA). Queste quattro leggi speciali dovranno dunque contenere le stesse norme delle leggi generali LFPr e LPSU, che già autorizzano il Consiglio federale a concludere trattati internazionali nel settore del riconoscimento dei diplomi della formazione professionale e delle scuole universitarie (art. 68 cpv. 2 LFPr e art. 66 cpv. 1 lett. a LPSU). Questo consente di uniformare la procedura, perché oggi la responsabilità di stipulare accordi di questo tipo spetta al Consiglio federale per alcune professioni e al Parlamento per altre.

[11] Questa prima condizione, seppur menzionata qui dalla CdC, riguarda piuttosto il contenuto dell'Accordo e non tanto la delega di competenze.

4.2.3 Osservazioni specifiche sulla delega di competenze al Consiglio federale nella legge sulle professioni sanitarie

AG fa notare che l'autorizzazione a fornire servizi di assicurazione sociale non è coperta dall'Accordo a causa delle disposizioni applicabili della LAMal (cfr. art. 37 cpv. 1). Di conseguenza, non è possibile garantire l'equivalenza delle qualifiche straniere con i diplomi svizzeri. In base all'articolo 5 dell'allegato I dell'ALC, questa restrizione della parità di trattamento può essere giustificata da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e salute pubblica.